

N. 52/2021 / CIRCOLARE / Prot. 55.2021 /FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI 2 Febbraio 2021

Alle aziende associate del settore Tessile-Abbigliamento

CCNL UNIONTESSILE-CONFAPI: ISTITUITO MECCANISMO PER POSTICIPAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI

Gentili Associati,

Uniontessile-Confapi e le tre OO.SS del comparto, si sono riunite in data 25 gennaio 2021, per effettuare una valutazione complessiva del settore. Le Parti hanno constatato in tale sede, come la situazione di emergenza legata alla pandemia in atto, abbia determinato, in molti casi, delle difficoltà aziendali riscontrate nelle aziende dei comparti merceologici (abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli) che fano capo a Uniontessile.

Le Parti hanno pertanto deciso di istituire un meccanismo che permetta alle aziende del comparto che applicano il cenl Uniontessile-Confapi, di posticipare l'erogazione della *tranche* di aumento contrattuale prevista dal 01-01-2021 al 30-06-2021.

Il meccanismo parte da una richiesta motivata dell'azienda interessata da inviare alla Rsu (se presente in azienda) ed alle OO.SS territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del contratto nazionale. A seguito di questa informativa, si potrà poi addivenire ad un accordo scritto tra le parti (sussistendone i requisiti), che permetterà di posticipare l'erogazione della *tranche* di aumento contrattuale.

Il posticipo riguarderà esclusivamente la data di erogazione della *tranche* che, se definita in azienda con i soggetti sopra definiti, viene fissata al 1° luglio 2021, rimanendo convenzionalmente e figurativamente concordato tra le parti, la data del 01-01-2021. Gli effetti retributivi relativi alla mancata erogazione della *tranche* maturata nel periodo gennaio/giugno 2021 sulla retribuzione e sugli istituti diretti, indiretti e differiti, saranno oggetto di uno specifico conguaglio sulla base delle linee guida sotto riportate:

• con il cedolino delle competenze di luglio 2021, verrà erogato, oltre alla *tranche* del cenl prevista per ogni singolo lavoratore in relazione al suo inquadramento, anche quanto maturato e non corrisposto da gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sotto la voce "arretrato cenl periodo gennaio 2021-giugno 2021";

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it



- nel cedolino di dicembre 2021, verranno inoltre ricalcolate ed erogate tutte le incidenze retributive
  e contributive, sulla base degli istituti normativi, legali e contrattuali, liquidati nel periodo
  gennaio/giugno 2021, che sarebbero state erogate e sulle quali non è stato tenuto conto della
  tranche contrattuale non erogata nel periodo gennaio/giugno 2021;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo gennaio 2021 e prima del 30-06-2021, tutto quanto spettante al lavoratore dall'applicazione delle condizioni previste nei due punti precedenti, andrà corrisposto ai lavoratori con le coperture dell'ultimo cedolino di fine rapporto. Per cessazioni di rapporto di lavoro successive al 30 giugno 2021, quanto previsto più sopra nel secondo punto, verrà corrisposto con l'ultimo cedolino di fine rapporto;
- le operazioni di conguaglio previste, si considerano di competenza del mese in cui vengono effettuate alle date previste dai primi tre punti di cu sopra.

Allegato: Verbale di accordo sindacale del 25 gennaio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi Direttore Confapi Emilia